Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

(Causa C-305/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5 — Legge applicabile in mancanza di scelta da parte dei contraenti — Contratto di commissione di trasporto — Contratto di trasporto di merci)

(2014/C 439/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Haeger & Schmidt GmbH

Convenuti: Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, in qualità di liquidatore della Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA

Dispositivo

1) *L'articolo 4, paragrafo 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica a un contratto di commissione di trasporto solo quando l'oggetto essenziale del contratto consiste nel trasporto della merce propriamente detto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.*

2) *L'articolo 4, paragrafo 4, della predetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che la legge applicabile a un contratto di trasporto di merci deve, qualora non possa essere stabilita applicando la seconda frase di detta disposizione, essere determinata sulla scorta della regola generale prevista al paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire che la legge che regola tale contratto è quella del paese con il quale esso presenta il collegamento più stretto.*

3) *L'articolo 4, paragrafo 2, della stessa Convenzione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui venga dedotto che un contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello la cui legge è indicata dalla presunzione di cui a detto paragrafo, il giudice nazionale deve confrontare i collegamenti esistenti tra tale contratto e, da un lato, il paese la cui legge è indicata dalla presunzione e, dall'altro, l'altro paese interessato. A tale titolo, il giudice deve tener conto del complesso delle circostanze, inclusa l'esistenza di altri contratti collegati al contratto di cui trattasi.*

([1]) GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 ottobre 2014 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Commissione tributaria provinciale di Roma — Italia) — Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

(Cause riunite C-344/13 e C-367/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Normativa tributaria — Redditi costituiti da vincite da giochi d'azzardo — Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all'estero e quelle provenienti da case da gioco nazionali)

(2014/C 439/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parti del procedimento principale

Ricorrenti: Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio Controlli

Dispositivo

Gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.

([1]) GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 ottobre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA

(Causa C-428/13) ([1])

(Rinvio pregiudiziale — Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Direttive 95/59/CE e 2011/64/UE — Struttura e aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato — Determinazione di un'accisa — Principio che stabilisce un'aliquota d'accisa per tutte le sigarette — Facoltà degli Stati membri di stabilire un'accisa minima — Sigarette della classe di prezzo meno elevata — Normativa nazionale — Categoria specifica di sigarette — Fissazione dell'accisa nella misura del 115 %)

(2014/C 439/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Convenuta: Yesmoke Tobacco SpA

Dispositivo

Gli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che stabilisca non un'accisa minima identica per tutte le sigarette, bensì un'accisa minima sulle sole sigarette con un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

([1]) GU C 313 del 26.10.2013.